

Costituzione di società per azioni

Versione 1.0

Documenti relativi alle parti:

PERSONE FISICHE

- Passaporto o carta di identità e codice fiscale delle parti;
- Originale della procura speciale in forma di atto pubblico (ove intervenga un legale rappresentante, per simmetria della forma);
- Provvedimenti giudiziari di autorizzazione al compimento dell'atto (solo ove intervenga un soggetto giuridicamente incapace);
- Permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari residenti).

PERSONE GIURIDICHE (partecipanti alla costituzione)

- Passaporto o carta di identità e codice fiscale del legale rappresentante o del soggetto che interviene come tale;
- Libro verbali per produrre estratto della delibera che autorizza il legale rappresentante al compimento dell'atto (salvo ipotesi di amministratore unico);
- Visura camerale (se iscritta al registro imprese);
- Atto costitutivo;
- Statuto aggiornato dell'ente.

Occorre inoltre conoscere:

- Determinazione del capitale sociale che non può essere inferiore a 50.000,00 Euro:
Conferimenti in denaro: l'importo da versare per la liberazione delle azioni sottoscritte è almeno del 25% del valore nominale delle stesse (purché la società non sia unipersonale e i conferimenti avvengano in denaro)¹.
N.B. indipendentemente dall'importo, il versamento dovrà essere effettuato con deposito presso un istituto bancario destinato alla costituenda società;
Conferimenti in natura: ove i conferimenti vengano fatti in natura² le azioni sottoscritte dovranno essere liberate integralmente. Il socio conferente dovrà presentare, al momento del rogito, una relazione giurata di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale - aggiornata a meno di 120 gg -, da allegarsi all'atto, volta ad attestare che il valore del conferimento è almeno pari a quello ad esso attribuito.
Nei 180 giorni successivi alla costituzione, gli amministratori valuteranno la rispondenza della stima: fino a detto termine le azioni corrispondenti sono depositate presso la sede sociale e sono inalienabili.
- Denominazione della società;
- Sede (città ed indirizzo ex art. 111-ter disposizioni di attuazione);
- Oggetto (attività che verrà svolta dall'impresa);
- Numero o valore nominale delle azioni e eventuale esistenza di azioni di categoria;
- Quote di sottoscrizione (percentuale) per ogni socio e ripartizione degli utili;
- Sistema di amministrazione da adottarsi al momento della costituzione;
- Soggetti nominati amministratori;
- Eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo (in ogni caso non opponibili ai terzi salvo cosiddetta "exceptio doli");
- Numero dei sindaci e soggetti nominati;
- Eventuale presenza al rogito di membri dell'organo amministrativo e di controllo per contestuale accettazione della carica;
- Importo approssimativo delle spese per la costituzione;
- Durata della società.

¹ E' ammessa la previsione di un sovrapprezzo di emissione, che dovrà essere integralmente versato sin dal momento della sottoscrizione.

² Con conferimento di crediti o beni differenti dal denaro (sono espressamente vietati i conferimenti di opera e servizi): ove si tratti di immobili si applicheranno le norme di legge previste per i trasferimenti di tale tipologia.

Per persone fisiche extracomunitarie non residenti: è necessaria l'acquisizione di un codice fiscale all'Agenzia delle Entrate sul presupposto che sussista la condizione di reciprocità;

Per persone giuridiche extracomunitarie non residenti occorrono, oltre all'acquisizione di un codice fiscale all'Agenzia delle Entrate sul presupposto che sussista la condizione di reciprocità:

- Per i paesi di derivazione giuridica anglosassone, il "certificate of incorporation", "certificate of good standing" e "Register of Directors" (che devono essere stati preventivamente apostillati o legalizzati e tradotti);
- Per gli altri paesi, copia conforme della licenza di esercizio (o altro documento equivalente) rilasciata dal pubblico ufficiale locale avente funzione certificativa, dalla quale emergano:
 - a) il nome della società;
 - b) la forma giuridica;
 - c) l'indirizzo ove è ubicata la sede;
 - d) il legale rappresentante;
 - e) il capitale sociale;
 - f) termine di durata.Detto documento deve essere preventivamente apostillato o legalizzato e tradotto.

Studio notarile Bonaca Bonazzi